Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza 13 ottobre 2015, n. 20545

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5 dicembre 2014 la Corte d'appello di Roma confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da I.F. contro la datrice di lavoro s.p.a. Telecom Italia onde ottenere la dichiarazione d'illegittimità del licenziamento intimato il 25 giugno 2013.

La Corte notava che con lettere del 25 luglio e del 2 agosto 2012 la società aveva addebitato all' I. di avere inserito nel sito internet della "Ilacqua banqueting and catering", quale recapito, l'"utenza cellulare", ossia il numero del telefono portatile, nonchè il numero di fax a lui assegnati dalla stessa Telecom per ragioni di servizio. Gli stessi recapiti erano stati inseriti nel profilo Facebook. Ancora, nello stesso sito internet era indicata, tra i clienti della società di ristorazione, la s.p.a. Telecom Italia.

Questa riconduceva tali comportamenti all'art. 48, lett. B, del vigente c.c.n.l., che prevedeva il licenziamento per fatti arrecanti " all'azienda grave nocumento morale o materiale".

I fatti risultavano, ad avviso della Corte, provati a sufficienza ed erano sussumibili nella previsione dell'art. 48, lett. B, cit..

Contro questa sentenza ricorre per cassazione l' I. mentre la s.p.a. Telecom resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Col secondo motivo, da esaminare con precedenza perchè assorbente, il ricorrente lamenta la violazione, oltrechè della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 30, artt. 2119 e 2106 cod. civ., degli artt. 47 e 48 c.c.n.l. 1 febbraio 2013 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sostenendo che i comportamenti a lui addebitati non sono riconducibili alla previsione dell'art. 48, lett. B, cit., il quale commina il licenziamento senza preavviso per il lavoratore che provochi all'impresa grave nocumento morale o materiale. Ad avviso del ricorrente sarebbe stato applicabile, caso mai, l'art. 47, comma 1, lett. F, dello stesso contratto collettivo che prevede sanzioni conservative per chi "esegua all'interno dell'azienda attività di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione, ma con uso dei mezzi dell'azienda medesima.

La doglianza non si muove per intero "lungo la linea del fatto", come sostiene la controricorrente, ma denuncia tra l'altro la violazione di una norma di contratto collettivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) ed è perciò ammissibile.

Essa è anche fondata. I comportamenti addebitati al lavoratore nelle lettere d'incolpazione furono, come qui detto nella parte narrativa, l'inserimento nel sito internet, nonchè nel profilo Facebook di un'impresa di ristorazione, dei

numeri di telefono mobile e di facs assegnati al lavoratore stesso dalla datrice di lavoro attualmente controricorrente; ed inoltre l'avere indicato la detta datrice di lavoro come cliente dell'impresa.

La prima questione che il ricorrente pone alla Corte è se questi comportamenti abbiano arrecato alla società un "grave" nocumento morale o materiale.

Tale nocumento grave è parte integrante della fattispecie di illecito disciplinare in questione onde l'accertamento della sua mancanza determina quella insussistenza del fatto addebitato al lavoratore, prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18 modif. dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 42, quale elemento costitutivo del diritto al ripristino del rapporto di lavoro. Questo elemento deve infatti considerarsi esistente qualora la fattispecie di illecito configurata dalla legge o dal contratto sia realizzata soltanto in parte. Nella sentenza qui impugnata manca l'accertamento dei fatti costituenti un grave danno ad un'impresa indicata in un annuncio elettronico quale cliente di altra impresa, operante in campo economico e merceologico completamente diverso, oppure l'accertamento di un grave nocumento morale o materiale derivato dall'indicazione del numero di apparecchi telefonici appartenenti all'impresa e forniti in dotazione al lavoratore dipendente.

Detta lacuna porta alla cassazione della sentenza ed al rinvio ad altro giudice, che procederà a quell'accertamento.

E' inammissibile la questione, posta dal ricorrente, se il fatto a lui addebitato rientri fra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base dell'art. 47, lett. F, del contratto collettivo e comporti perciò la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi della ult. cit. L. n. 92 del 2012, art. 18. La fattispecie di illecito delineata dall'art. 47 cit. non venne contestata al lavoratore ed è perciò estranea al tema disputato in questo processo.

Il precedente motivo di ricorso, concernente l'accertamento dei fatti, rimane assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2015